

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PADOVA

ORDINE DEL GIORNO N. 357 DEL 27/09/01

OGGETTO: UFFICIO PREVENZIONE

ATT. DI CARATTERE GENERALE: DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 1983, PUNTO 1.7 - CARATTERISTICHE DEI FILTRI A PROVA DI FUMO: CHIARIMENTI.

Commento [UP1]: SCRIVERE IN MAIUSCOLO

Per opportuna conoscenza si allega copia del quesito riportato in oggetto formulato dalla Provincia Autonoma di Bolzano con nota prot. n. 4188 del 30/05/01, il parere dell'Ispettorato Interregionale VVF per le Regioni Veneto e TAA n. 6207 del 09/07/01 e la relativa risposta del Ministero dell'Interno prot. n. P904/4122 sott. 55 del 30/08/01.

Commento [UP2]: comando

Il Comandante
(Dott. Ing. Leonardo DENARO)

OGGETTO: UFFICIO PREVENZIONE

ATT. DI CARATTERE GENERALE: DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 1983, PUNTO 1.7 - CARATTERISTICHE DEI FILTRI A PROVA DI FUMO: CHIARIMENTI.

Quesito Provincia Autonoma di Bolzano
(Nota prot. nr. 4188 del 30/05/01)

Commento [UP3]: SCRIVERE IN MAIUSCOLO

Commento [UP4]:

Commento [UP5]: comando che ha posto il quesito

Commento [UP6]:

Commento [UP7]:

Pervengono a quest'ufficio sempre più quesiti da parte degli ordini professionali della provincia di Bolzano intesi a conoscere le esatte modalità realizzative dei filtri a prova di fumo e le caratteristiche tecniche e dimensionali degli stessi.

Pur partendo dalla chiara definizione dettata dal D.M. 30/11/83 emergono in particolare i seguenti interrogativi, rispetto ai quali l'ufficio esprime il proprio parere. A riguardo si chiede una Vostra superiore interpretazione, come sollecitato dagli ordini professionali, onde poter avere una linea di giudizio chiara ed uniforme.

Quesito n. 1 "porte aperte"

Si chiede di conoscere se le porte dei filtri (due o più), anziché *essere munite di congegni di autochiusura* permanente, così come definito e richiesto al punto 1.7 del D.M. 30/11/83 e peraltro intrinsecamente necessario, trattandosi di porte tagliafuoco soggette ad omologazione, possano rimanere normalmente in posizione aperta. In caso affermativo si chiede se ciò debba essere autorizzato mediante il rilascio di un'apposita deroga.

Quanto sopra avverrebbe sia tramite gli usuali dispositivi di ritenuta elettromagnetici (a pavimento, parete, ecc.), sia mediante dispositivi di bloccaggio elettromeccanici che permettono il fermo delle porte ad un angolo di apertura prefissato. Oppure le porte, anziché essere bloccate in posizione di apertura, verrebbero dotate sulla molla chiudiporta di appositi dispositivi elettromagnetici di bloccaggio, così che le porte stesse, in condizioni normali di utilizzo, funzionino come delle porte normali apribili e chiudibili manualmente, ma con una forza di spinta minore, non essendovi il chiudiporta che oppone resistenza.

Soluzioni di questo genere permetterebbero di risolvere problematiche non indifferenti in quelle situazioni dove la continua apertura e richiusura delle porte, per le particolari condizioni psico-fisiche e motorie delle persone presenti nell'attività, indipendentemente dal fatto che esse siano lavoratori dipendenti o no, determinerebbe oggettive difficoltà nell'utilizzo dei percorsi e degli ambienti stessi dove tali porte sono installate (es. ospedali, case di cura, di riposo e simili, asili, scuole elementari, luoghi con presenza di persone disabili, anziani, ecc.). Con ciò si otterrebbero inoltre un raccordo ed un'armonizzazione più efficaci con la vigente normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

In tal modo troverebbero soluzione pure altri casi, quali i filtri antistanti ascensori e montacarichi a prova di fumo, nonché tutti quei filtri realizzati, per motivi connessi con la funzionalità e le esigenze produttive delle attività, con porte e portoni REI di grandi dimensioni (ndr.: in tal senso il D.M. 01/02/86, punto 0-Definizioni, già consente che i portoni RE dei filtri delle rampe a prova di fumo siano dotati di congegno per la chiusura automatica in caso d'incendio, anziché di congegni di autochiusura). Alla stessa stregua si potrebbe risolvere la situazione di quei filtri che sono inseriti lungo percorsi soggetti ad un frequente e notevole passaggio di persone, materiali, macchine, ecc., impedendo a monte la possibilità, peraltro non giustificabile e da sanzionare penalmente, che tali porte vengano tenute permanentemente bloccate con sistemi o dispositivi tra i più svariati (zeppe, catene, estintori, mobili).

Parere dell'Ufficio

Considerato a riguardo l'articolo 3.9 dell'allegata III al D.M. 10 marzo 1998, l'ufficio è del parere che, laddove sussistano valide motivazioni tecniche od altre particolari esigenze gestionali e/o produttive, riconducibili alle sopra esposte considerazioni, sia possibile realizzare filtri con una sola delle porte normalmente aperta o con dispositivo di autochiusura normalmente disinserito, ma a condizione che il rilascio della porta tenuta aperta o la riattivazione dell'autochiusura della stessa, avvengano a seguito:

- a) Dell'attivazione di idonei rivelatori di incendio posti sia in vicinanza delle porte che all'interno del filtro;
- b) Dell'attivazione di un sistema di allarme incendio (di tipo elettrico);
- c) Di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- d) Di un comando manuale, quale ad esempio un pulsante, oppure agendo a mano direttamente sulla porta.

Naturalmente tutti questi dispositivi devono essere presenti.

La porta aperta dovrà essere pure segnalata, a seconda dei casi con cartelli regolamentari del tipo "PORTA ANTINCENDIO A CHIUSURA AUTOMATICA - NON INGOMBRARE LO SPAZIO ANTISTANTE" oppure "USCITA DI EMERGENZA- NON INGOMBRARE LO SPAZIO ANTISTANTE", integrati semmai con segnaletica orizzontale a pavimento che evidenzia anche il raggio di richiusura della porta. Il medesimo divieto andrà divulgato al personale dipendente mediante apposita attività di informazione.

La realizzazione di filtri con una porta normalmente aperta andrà comunque ridotta al minimo nel caso di filtri inseriti lungo le vie di fuga. Inoltre, sia la sussistenza di valide motivazioni comportanti la necessità di realizzare siffatti filtri, sia la consistenza e l'efficacia delle misure alternative sopra descritte, dovranno essere oggetto di apposita analisi nel progetto antincendio o nel documento di valutazione del rischio incendio, nonché di preventivo parere da parte dell'organo di controllo, ma senza l'obbligo di una deroga specifica. Necessita invece di deroga specifica l'eventualità di mantenere aperte tutte le porte del filtro.

Quesito n. 2 "pressurizzazione"

Si chiede di conoscere se la sovrappressione debba essere garantita in continuo, 24 ore su 24, oppure possa essere attuata esclusivamente in caso di emergenza, asservendo il sistema di pressurizzazione ad un impianto di rivelazione, il tutto collegato ad una centralina di comando e controllo. L'attivazione della sovrappressione verrebbe comandata oltre che dall'entrata in funzione dei rivelatori (in caso d'incendio), anche:

- dall'azionamento di pulsanti manuali,
- dalla mancata autochiusura delle porte, a mezzo di sensori posti tra battente e telaio delle porte, che permetterebbero di verificare immediatamente lo stato delle porte (se le porte non chiudono perfettamente o rimangono aperte per un tempo superiore a quello prefissato, si attiva la pressurizzazione),
- dalla mancanza di connessione tra la centralina di controllo e gestione dei rivelatori e l'unità di pressurizzazione, la quale sarebbe di tipo autoalimentato e da posizionare all'interno del filtro.

Si osserva comunque che nel filtro a sovrappressione entrambe le porte saranno normalmente chiuse (con congegno di autochiusura).

L'interrogativo ha valenza generale, ma viene posto anche con riferimento ad un sistema di questo tipo, denominato "Master Black", pubblicizzato e commercializzato dalla Ditta xxxx del quale si chiede di conoscere se vi siano già delle autorizzazioni a livello ministeriale o quantomeno dei certificati o rapporti di prova rilasciati da laboratori autorizzati.

Parere dell'Ufficio

Il dubbio circa la possibilità di realizzare la sovrappressione solo in caso d'emergenza, anziché in continuo, come sembra invece necessario interpretando alla lettera la definizione generale di filtro a prova di fumo dettata dal D.M. 30.11.83 (ndr... vano mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza ...) scaturisce anche dall'impostazione di alcune recenti normative, tra cui ad esempio il D.M. 09/04/94, o proposte di norma (es. quella sugli ospedali). Queste, nei rispettivi paragrafi concernenti gli impianti automatici di rivelazione e segnalazione, tra le varie funzioni che è possibile far assolvere dall'impianto di rivelazione, prevedono pure l'attivazione automatica di eventuali filtri in sovrappressione, filtri che, per deduzione logica, sembra non debbano essere sempre in pressione. Rimane però sempre valida la norma generale orizzontale rappresentata dal D.M. 30/11/83, così come rimarcato dal punto 4 del D.M. 09/04/94.

Ciò considerato l'ufficio è del parere che rimanga valida la definizione del D.M. 30/11/83 e pertanto:

- che la sovrappressione debba essere garantita in ogni momento;
- che soluzioni difformi possano essere autorizzate, caso per caso, solo tramite l'istituto della deroga. Il sistema di sovrappressione attivabile solo in emergenza dovrà essere oggetto di apposito studio nella richiesta di deroga, e la sua affidabilità potrà essere proposta come misura di sicurezza equivalente alla sovrappressione permanente.

Quesito n. 3 "resistenza al fuoco"

Si chiede di conoscere se i valori di resistenza al fuoco delle due porte di un filtro, possano essere sommati così da ottenere, in quanto somma, il medesimo valore REI delle strutture.

Parere dell'Ufficio

L'ufficio è del parere che la resistenza al fuoco delle due porte di un filtro possa essere sommabile. La REI di porte e strutture dovrà essere predeterminata, ad esempio sulla base delle specifiche disposizioni vigenti o dei carichi d'incendio e delle classi dei locali interessati, e dovrà essere comunque non inferiore a 60 minuti.

Quesito n. 4 "dimensioni"

Si chiede di conoscere se i filtri debbano rispettare requisiti dimensionali minimi di tipo predeterminato, riguardo ad esempio profondità e superficie in pianta.

Parere dell'Ufficio

L'ufficio è del parere che non essendovi alcun riferimento normativo in merito, le dimensioni minime dei filtri vadano determinate secondo i seguenti criteri:

- Modalità di apertura delle porte, a battente oppure a scorrere.
- Possibilità che i filtri vengano utilizzati oltre che da sole persone, anche da autoveicoli, mezzi di sollevamento merci, quali muletti o altro.

In base a tali criteri la superficie minima dei filtri, sarà ovviamente funzione della larghezza e della profondità degli stessi. La larghezza è evidentemente un parametro vincolato dai moduli che sono necessari per il sicuro esodo delle persone o comunque per l'agevole passaggio di materiali ed automezzi presenti, nonché dalle dimensioni minime degli elementi di supporto delle porte REI, od ancora dalla larghezza minima necessaria per l'apertura di porte scorrevoli, o da altre esigenze progettuali (per esempio statiche).

La profondità dei filtri dovrà essere almeno pari all'ingombro delle porte a battente, nel caso in cui queste si aprano verso l'interno del filtro. Inoltre la profondità dovrà essere comunque sufficiente affinché le porte del filtro riescano a chiudersi, senza essere ostruite, nemmeno provvisoriamente, dalla presenza di persone, cose od autoveicoli che dovessero ritrovarsi all'interno del filtro in caso d'emergenza. Quale superficie minima del filtro, potrebbe infine assumersi, per via analogica, quella

richiesta dal D.M. 12 aprile 1996, punto 4.2.5 b) per i disimpegni areati per l'accesso a centrali termiche, pari a 2,00 m²; come profondità minima, almeno 90 cm.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

PARERE ISPettorato VENETO E TRENtINO ALTO ADIGE
(Nota prot. nr. 6207 del 09/07/01)

Commento [UP8]:

Commento [UP9]:

Commento [UP10]:

In allegato alla presente si trasmette copia dei quesiti pervenuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Al riguardo si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Superiore Ministero.

PARERE MINISTERO DELL'INTERNO

(Nota prot. nr. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.01)

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, inerenti l'argomento in oggetto, si concorda con i pareri formulati dall'Ufficio Prevenzione Incendi della Provincia Autonoma di Bolzano in merito ai quesiti n° 2 "pressurizzazione", n° 3 "resistenza al fuoco" e n° 4 "dimensioni".

Per quanto riguarda il quesito n° 1 "porte aperte", poiché il punto 1.7 del D.M. 30 novembre 1983 non esclude espressamente la possibilità che il congegno di autochiusura delle porte sia asservito ad idonei dispositivi elettromagnetici di sgancio, e che tale soluzione è ammessa dal D.M. 10 marzo 1998 (punto 3.9), si ritiene che la realizzazione di filtri a prova di fumo con entrambe le porte tenute in posizione aperta può essere approvata, con le necessarie cautele e limitazioni, senza ricorrere all'istituto della deroga, sulla base di valide motivazioni, analisi e valutazioni.

Commento [UP11]:

Commento [UP12]:

Commento [UP13]: